

CHIARIMENTI N. 14

QUESITO

Chiarimento 1

In riferimento alla formulazione dell'offerta economica del Lotto 1 si segnala che:

- L'art. 3 del Disciplinare di Gara riporta l'importo complessivo a base di gara pari a € 2.469.368,00 e specifica che tale importo "comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 2.185.328,00" e precisa che "I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso";
- Nell'ALLEGATO 2 OFFERTA ECONOMICA- LOTTO 1 è richiesto di indicare il ribasso percentuale proposto sull'intero importo a base di gara pari ad € 2.469.368,00 (comprensivo dei costi della manodopera).

Alla luce di queste osservazioni, si chiede se è corretta l'interpretazione per cui:

- il ribasso da indicare nell'offerta economica vada applicato a € 284.040,00 (importo a base di gara meno costo della manodopera);
- al valore ribassato ottenuto vada poi aggiunto il costo della manodopera non ribassabile.

Chiarimento 2

In riferimento alla formulazione dell'offerta economica del Lotto 2 si segnala che:

- L'art. 3 del Disciplinare di Gara riporta l'importo complessivo a base di gara pari a € 4.838.008,00 e specifica che tale importo "comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 4.281.352,00" e precisa che "I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso";
- Nell'ALLEGATO OFFERTA ECONOMICA- LOTTO 2 è richiesto di indicare il ribasso percentuale proposto sull'intero importo a base di gara pari ad € 4.838.008,00 (comprensivo dei costi della manodopera).

Alla luce di queste osservazioni, si chiede se è corretta l'interpretazione per cui:

- il ribasso da indicare nell'offerta economica vada applicato a € 556.656,00 (importo a base di gara meno costo della manodopera);
- al valore ribassato ottenuto vada poi aggiunto il costo della manodopera non ribassabile.

Chiarimento 3

In merito alla vostra risposta al chiarimento n. 11.3) in cui precisate che "le spese generali si riferiscono all'utile d'impresa" si chiede ulteriore conferma che nelle spese generali, oltre all'utile d'impresa, debbano intendersi ricompresi gli ulteriori costi di gestione della commessa (sicurezza, formazione, miglie, qualità, amministrativi, etc.).

RISPOSTA

1 e 2. L'Anac nella Delibera n. 528 del 15 novembre 2023, partendo dall'analisi degli artt. 41, comma 14, e 108, comma 9, e 110, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 e dell'interpretazione fornita nel bando-tipo n. 1/2023, ha formulato una lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle disposizioni del Codice in materia di costi della manodopera, rilevando che "l'art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023, nella parte in cui stabilisce che i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, deve essere letto ed interpretato come volto a sancire l'obbligo della Stazione appaltante di quantificare ed indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera che, tuttavia, continuano a far parte dell'importo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dall'operatore per definire l'importo contrattuale". È stato evidenziato che "solo seguendo tale impostazione, si spiega anche l'obbligo del concorrente di indicare i propri costi della manodopera, a pena di esclusione dalla gara (art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023), previsione che sarebbe evidentemente superflua se i costi della manodopera non fossero ribassabili, e il successivo art. 110, comma 1, che include i costi della manodopera dichiarati dal concorrente tra gli elementi specifici in presenza dei quali la Stazione appaltante avvia il procedimento di verifica dell'anomalia". Tale interpretazione è stata condivisa anche dal MIT (parere n. 2154 del 19 luglio 2023) e dalla giurisprudenza

(cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 giugno 2023, n. 5665, TAR Sicilia, Palermo, 19 dicembre 2023, n. 3787 TAR Toscana, 29 gennaio 2024, n. 120), avendo chiarito che l'offerta economica non va costituita solamente dal ribasso operato sull'importo al netto del costo della manodopera, ma deve includerlo al suo interno. Quest'ultimo non può essere considerato un importo aggiuntivo ma fa già parte dell'offerta ed è soggetto a verifica.

Pertanto alla luce di quanto sopra esposto, e ribadendo il principio espresso dall'Autorità nel bando-tipo n. 1/2023 e nella Delibera n. 528/2023, i costi della manodopera (che vanno quantificati e indicati separatamente negli atti di gara) fanno parte dell'importo a base di gara, su cui va applicato il ribasso percentuale offerto dai concorrenti in sede di gara. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

3. Non è onere della Stazione Appaltante entrare nel merito delle spese generali dell'operatore economico.